

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 – ASSICURATI - “DIFESA PENALE” e “DIFESA COMPLETA”

- Per le Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente.
- Per la Società di capitale: il Legale rappresentante, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati: il Libero professionista, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

Art. 20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli Art. 21 – Prestazioni garantite “DIFESA PENALE” - e Art. 22 – Prestazioni garantite “DIFESA COMPLETA” -, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

Art. 21 – PRESTAZIONI GARANTITE “DIFESA PENALE”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**
La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f);
- 3) quanto previsto dall'Art. 27 “PACCHETTO SICUREZZA”.

Art. 22 – PRESTAZIONI GARANTITE “DIFESA COMPLETA”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
- 3) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività **purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**
La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
- 4) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00.**
La prestazione vale esclusivamente per il Contraente;
- 5) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 6) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**
La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f);
- 7) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 22 - Prestazioni garantite. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- 8) **ARAGTEL – Consulenza Telefonica.**
Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Le prestazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano **insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

Quanto sopra a parziale deroga dell'art. 15 – Estensione territoriale – delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza la garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 23 – MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 24 – VARIAZIONE NUMERO ASSICURATI - “DIFESA PENALE” e “DIFESA COMPLETA”

Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base del numero degli assicurati come definiti all’Art. 19 – Assicurati - e dichiarati all’atto della stipulazione del contratto.

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare preventivamente le variazioni degli Assicurati. Il premio, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo indicato nel frontespizio di polizza e/o nelle successive appendici di regolazione, ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.

A tale scopo **entro 60 giorni** trascorsa la scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente **è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero complessivo degli assicurati nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione.**

La società provvederà alla regolazione del premio con addebito del 50% della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere **pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società del documento contrattuale “Appendice Regolazione Premio”.**

Art. 25 – ESCLUSIONI - “DIFESA PENALE” e “DIFESA COMPLETA”

Le garanzie non sono valide:

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
- e) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- f) **per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto al punto 2) dell’Art. 21 – Prestazioni garantite “DIFESA PENALE” - ed al punto 6) dell’Art. 22 – Prestazioni garantite “DIFESA COMPLETA” -;**
- g) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;**
- h) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
- i) **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
- j) **per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’esercizio della sua attività;**
- k) **per contratti di compravendita di immobili;**
- l) **per controversie relative all’affitto d’azienda;**
- m) **per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
- n) **per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;**
- o) **per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
- p) **per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica;**
- q) **limitatamente al punto 3) dell’Art. 22 - Prestazioni garantite "DIFESA COMPLETA": per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.**

Art. 26 – FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA – “DIFESA PENALE” e “DIFESA COMPLETA”

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che **le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.**

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 27 – “PACCHETTO SICUREZZA”

Norme automaticamente previste per la “DIFESA PENALE” .

Facoltativamente previste per la “DIFESA COMPLETA” e valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza.

◆ D. LGS. 626/94 e D. LGS. 494/96 – SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D. LGS. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- *Responsabili dei lavori*
 - *Coordinatore per la progettazione*
 - *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*
- *Commitenza Lavori* -

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Commitente dei lavori* ai sensi del D. LGS. 494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D. LGS. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:

- *Legali Rappresentanti*
- *Dirigenti*
- *Preposti*
- *Medico Competente*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. LGS. 626/94 - D. LGS. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento **in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

◆ **D. LGS. 155/97 - SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE -**

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D. Lgs. 155/97 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare **in quanto dipendente dall'Azienda.**

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

◆ **D. LGS. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY -**

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate in deroga all'Art. 25 lett. b) per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento di attività previste dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003** a tutela dei diritti del:

- il Titolare, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente** designati per iscritto ai sensi degli Art. 29 e 30 D. Lgs. 196/03.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'Art. 37 e ss. del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'Art. 25 lett. f);
- sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

Art. 28 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - "PACCHETTO SICUREZZA"

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie dall'Art. 27 - "PACCHETTO SICUREZZA", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NORME AGGIUNTIVE

“DIFESA COMPLETA INTEGRATA”

Norme Aggiuntive previste per la sola “DIFESA COMPLETA” e valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza

A.1) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 CASI -

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **da quest'ultimo effettuati**, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero**.

La presente condizione viene prestata con **il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. j) e n).

A.2) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 4 CASI -

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **da quest'ultimo effettuati**, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con **il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. j) e n).

A.3) RECUPERO CREDITI IN GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA

Condizione prevista “solo” se richiamata la Norma Aggiuntiva A.1) o A.2)

Le Norme Aggiuntive A.1) e A.2) vengono prestate per il recupero dei crediti **che non siano in contestazione** da eseguirsi in Germania, Austria e Svizzera.

B) SPESE DI RESISTENZA

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.

In tale caso, l'assicurazione subentra:

- a) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- b) in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.**

